

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; assistito alla segreteria dalla Signora Paola Anzellotti e dalla Signora Adele Nunnari, si è riunito il 28 luglio 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR PROTTI (Direttore Sportivo della Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl), Società AC TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO Srl - (nota n. 14601/671 pf15-16 AM/SP/ma del 10.6.2016).

Il deferimento.

Con provvedimento del 10.6.2016 il Procuratore Federale unitamente a quello Aggiunto, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) il Signor Igor Protti, Direttore Sportivo della Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 4 del CGS, per aver fatto contattare, mediante la mediazione dell'ex tesserato Paolo Bergamo, il Signor Cristian Brighi componente della Can Lega Pro e vice designatore arbitrale (che aveva in precedenza conosciuto il detto Bergamo in quanto già suo designatore CAN A/B) per parlargli di episodi avvenuti nel corso della partita Tuttocuoio-Spal del 10 gennaio 2016;
- 2) la Società Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 e 1 bis, comma 5 del CGS, per risultare il Signor Igor Protti, al momento della commissione dei fatti, da essa tesserato e comunque espletante nei confronti di essa la funzione di Direttore Sportivo.

L'atto di deferimento è fondato sugli esiti dell'attività istruttoria esperita e segnatamente sulle due relazioni del Collaboratore dott. M. Romolini e sulle dichiarazioni rese da Brighi, Protti e Gozzi. Tale quadro probatorio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del deferito con memoria del 16.5.2016, a parere del Procuratore Federale consentirebbe di ritenere provato che il colloquio promosso dal Signor Bergamo con il Signor Brighi, anche se non richiesto dal Signor Protti, sarebbe stato per lo meno dallo stesso assentito in un quadro di concerto tra i due.

Le difese dei deferiti

Il deferito Igor Protti ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva in data 25.7.2016 nella quale eccepisce in via preliminare la nullità del deferimento per violazione del diritto di difesa non risultando agli atti del procedimento il (o meglio, la seconda pagina del) verbale delle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura in data 10.2.2016, per

violazione dell'art. 35, comma 4.1 del CGS

In via subordinata, il deferito eccepisce la mancanza di qualsiasi indizio e/o prova in ordine al fatto che abbia mai richiesto o tentato di contattare il Signor Brighi. Si sarebbe limitato infatti, a suo dire, a telefonare al Signor Bergamo per avere dei chiarimenti su una decisione arbitrale e chiedere una sorta di parere tecnico ed essendosi invece quest'ultimo rivolto di sua iniziativa al Signor Brighi per informarsi su quanto avvenuto.

Inoltre, il deferito eccepisce l'insussistenza della violazione dell'art. 1 bis, comma 4 del CGS, non formulata nella comunicazione di conclusione delle indagini, ritenendo tale fattispecie estranea al caso di specie. Ciò in quanto non avrebbe mai frequentato il Signor Brighi né gli avrebbe mai chiesto vantaggi sportivi.

Infine, il deferito eccepisce l'insussistenza della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in presenza di una norma di condotta vietata già tipicizzata nel comma 4 e comunque per non aver posto in essere condotte qualificabili come "sleali".

Chiede pertanto in via preliminare la declaratoria di nullità del deferimento o, in subordine, il suo proscioglimento.

Riunione dibattimentale

All'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, riportandosi agli atti del deferimento, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- 1) a carico del Signor Igor Protti, mesi 6 (sei) di inibizione, oltre a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda;
- 2) a carico della Società Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl, € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda;

Il Signor Igor Protti ha rilasciato dichiarazioni spontanee.

La difesa del deferito, dopo aver espressamente rinunciato all'eccezione preliminare di nullità del deferimento, ha ulteriormente argomentato le tesi difensive illustrate nella memoria in atti concludendo per il proscioglimento del suo assistito.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti, sentite le parti, osserva.

Sulla base degli elementi di prova acquisiti deve ritenersi provato che (i) Igor Protti si rivolgeva a Paolo Bergamo (già dirigente arbitrale CAN A e B) per avere chiarimenti in ordine ad una presunta condotta anomala assunta da un assistente arbitrale nel corso della gara Tuttocuoio/Spal disputatasi il 10.1.2016, a seguito dell'espulsione del portiere della squadra ospitante; (ii) Bergamo chiamava sull'utenza cellulare il componente della Can Pro, Cristian Brighi, in data 11.1.2016 al fine di procurare un contatto diretto tra quest'ultimo e Protti, desideroso di *"parlare di alcuni episodi accaduti nella giornata di campionato precedente durante la gara dove il Tuttocuoio era stato impegnato"*; (iii) a seguito del rifiuto opposto dal Brighi nessun contatto si è mai concretizzato tra Protti e Brighi.

Lo stesso Protti – riscontrando le dichiarazioni di Brighi - riferisce che *"Dopo qualche giorno il Signor Bergamo mi contattò telefonicamente alla mia utenza cellulare per dirmi che era riuscito a parlare di questo episodio con Brighi il quale gli aveva risposto che secondo lui era impossibile che fosse accaduto un episodio del genere"*, aggiungendo che

pochi giorni dopo l'episodio verificò che l'assistente arbitrale in realtà si era limitato ad invitare i raccattapalle a "*portarsi più indietro rispetto ai tabelloni pubblicitari*" e non certo a chiedere di ritardare la ripresa del giuoco.

Orbene, l'ordinamento sportivo prevede rituali percorsi e modalità di segnalazione di anomalie e irregolarità nello svolgimento delle gare, imponendo al tesserato che ne viene a conoscenza specifici "obblighi di denuncia" agli organi competenti. Nel caso di specie, Igor Protti, che certamente vanta – come da lui stesso riconosciuto in sede di spontanee dichiarazioni in dibattimento – una notevole esperienza in ambito sportivo, e non solo sul campo, ha ritenuto di rivolgersi "all'amico (ex designatore) dell'amico", piuttosto che riferire la "notitia criminis" ai competenti organi di giustizia sportiva, peraltro presenti (con un collaboratore dell'ufficio indagini) il giorno della rilevata anomalia, sul terreno di giuoco. Le norme invocate infatti presidiano efficacemente l'iter di attivazione della giustizia sportiva a tutela della genuinità delle fonti di prova e del corretto accertamento dei fatti, onde escludere ogni forma diretta o indiretta di inquinamento. La ratio del "divieto di contatto" e di rapporti abituali tra i soggetti dell'ordinamento sportivo risiede proprio nell'esigenza di garantire il corretto funzionamento degli organi di giustizia, troppo spesso vulnerato da pericolose contiguità e interferenze indebite.

Deve al contempo rilevarsi che il maldestro tentativo del deferito non è però andato a buon fine per effetto del fermo rifiuto del Brighi di rendersi disponibile al "contatto" richiesto, dimostrando con tale irreprensibile comportamento – sia consentito evidenziarlo – la solidità del sistema e la impermeabilità a qualsivoglia forma di irrituale "avvicinamento".

Resta tuttavia da valutare la sussistenza dell'ulteriore elemento costitutivo richiesto dalla fattispecie descritta dall'art. 1 bis, co. 4, CGS che vieta "di intrattenere rapporti di abitudine, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell'Associazione italiana arbitri (AIA)".

Esclusa l'ipotesi dell' "abitudine" di rapporti tra il tesserato Protti e l'associato AIA Brighi, ritiene il Tribunale che neppure il fine del conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva risulta dimostrato nel caso concreto, difettando a giudizio del Tribunale la prova certa della condotta del deferito teleologicamente orientata a conseguire un vantaggio ingiusto. Il contatto indiretto tra Protti e il rappresentante AIA, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, resta nell'ambito dell'irritualità censurabile per aver deviato dall'iter di attivazione degli organi federali, non potendo tuttavia ricondursi alla categoria punibile, ex art.1 bis, co.4, di "rapporti finalizzati al conseguimento di vantaggi". In mancanza di prova del fine specifico di conseguire un vantaggio ingiusto non può ritenersi integrata tale ultima fattispecie speciale, ma unicamente quella di cui all'art.1 bis, co.1, per comportamento scorretto.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge a Protti Igor la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda per la sola violazione di cui all'art. 1 bis, co. 1, e alla Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) a titolo di responsabilità

oggettiva.

(264) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE CERASO (all'epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società ASD Pomigliano calcio), FELICE PIPOLA (all'epoca dei fatti e attualmente vice Presidente della Società ASD Pomigliano Calcio), Società ASD POMIGLIANO CALCIO - (nota n. 13702/829 pf15-16 GT/cc del 25.5.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 25.5.2016 il Procuratore Federale Aggiunto, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) Ceraso Gennaro, per rispondere *"della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di all'art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato senza giustificato motivo, sebbene regolarmente convocato per i giorni 22/30.03.2016, 04.04.2016 e 08.04.2016, innanzi al Collaboratore della Procura Federale avv. Deosdedio Litterio, non collaborando, quindi, fattivamente con gli organi disciplinari; comportamento che presenta profili di particolare gravità perché posto in essere da soggetto che rivestiva la carica di presidente del sodalizio sportivo"*;
- 2) Pipola Felice, per rispondere *"della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di all'art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato senza giustificato motivo, sebbene regolarmente convocato per i giorni 22/30.03.2016, 04.04.2016 e 08.04.2016, innanzi al Collaboratore della Procura Federale avv. Deosdedio Litterio, non collaborando, quindi, fattivamente con gli organi disciplinari; comportamento che presenta profili di particolare gravità perché posto in essere da soggetto che rivestiva la carica di vicepresidente del sodalizio sportivo"*;
- 3) La Società ASD Pomigliano Calcio per rispondere *"a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per quanto ascritto a Sig. Ceraso Gennaro ed al Sig. Pipola Felice, Presidente e Vicepresidente della Società al momento della commissione dei fatti contestati"*.

A sostegno del deferimento la Procura riferiva che, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 829 pf 15-16 con oggetto *"Accertamento dell'identità delle persone che al termine della gara Pomigliano-Gallipoli del 31.1.2016 - Serie D - entrando in campo, hanno aggredito l'assistente arbitrale Sig. Capolupo Eustachio, minacciato l'arbitro della gara Sig. Giordano Michele ed il secondo assistente Sig. Orga Massimo"*, aveva provveduto a convocare a mezzo mail risultante dal censimento di tale Società il Presidente e Vicepresidente di detta Società per il giorno 22 marzo 2016, poi differito al giorno 30 per assumere informazioni, constatandone l'assenza ingiustificata con verbale di mancata comparizione, poi per il giorno 4 aprile 2016 constatandone l'assenza ingiustificata con verbale di mancata comparizione ed infine per il giorno 8 aprile 2016 constatandone ancora l'assenza ingiustificata con verbale di mancata comparizione.

Oltre ai suddetti verbali la Procura allegava il verbale di audizione del Sig. Galizia

Salvatore, capitano del Pomigliano Calcio e la relazione del collaboratore della Procura stessa (nella quale si dava atto anche di due altre audizioni di tesserati della Società Pomigliano Calcio, di uno scambio di mail del 4.4.2016 e si acquisiva il rapporto della terna arbitrale ed il comunicato del Giudice Sportivo sulla gara).

Le difese dei deferiti

I deferiti non hanno fatto pervenire nei termini altra memoria difensiva, anche se il Signor Gennaro Ceraso e la Società ASD Pomigliano Calcio hanno conferito procura speciale a un difensore.

Riunione dibattimentale e patteggiamenti

Alla riunione odierna, la Procura Federale e il difensore del Signor Gennaro Ceraso e della Società ASD Pomigliano Calcio, hanno depositato istanza di definizione anticipata ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Gennaro Ceraso e la Società ASD Pomigliano Calcio, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Signor Gennaro Ceraso mesi 5 (cinque) di inibizione e pena base per la Società ASD Pomigliano Calcio € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda, diminuite ai sensi dell’art. 23 CGS rispettivamente a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di inibizione e € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Sempre all'odierna udienza il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento nei confronti del Signor Felice Pipola con condanna dello stesso alla sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione.

Il deferito era assente e non ha presentato difese.

I motivi della decisione

Il Tribunale, esaminati gli atti, sentite le parti osserva.

Risulta agli atti che il deferito sia stato destinatario di ben tre convocazioni ad opera del collaboratore della Procura Federale che intendeva sentirlo in relazione ai fatti accaduti sul terreno di giuoco al termine della gara di Serie D Pomigliano-Gallipoli disputata il 31.1.2016 e che hanno visto due soggetti, individuati genericamente e senza nominativi dal direttore di gara nel suo referto e relativo supplemento come presidente e vicepresidente della Società ASD Pomigliano Calcio, colpire con atto violento uno dei due assistenti arbitrali e minacciare il direttore di gara e l'altro assistente.

Tali convocazioni sono regolarmente avvenute via mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società nella scheda di censimento. Fra l'altro, ricevuta la seconda convocazione, il Signor Gennaro Ceraso, Presidente di ASD Pomigliano calcio, ha risposto con mail del 4.4.2016 segnalando l'impossibilità propria e del Signor Felice Pipola, Vicepresidente, a partecipare alla convocazione fissata in pari data "*per motivi personali, delegando l'avvocato Riccio Eduardo*", cui il collaboratore della Procura rispondeva immediatamente via mail fissando la nuova convocazione per l'8.4.2016 (alla quale nessuno compariva).

Ne consegue che il Signor Felice Pipola non si è mai presentato all'organo inquirente nonostante le tre convocazioni, senza rendere alcuna giustificazione per le assenze alla prima ed alla terza e rendendo un'apparente giustificazione sulla seconda in via cumulativa con il Signor Gennaro Ceraso, ma senza documentare le ragioni dell'impedimento e tentando addirittura di farsi sostituire nell'incombente da un difensore.

Tali condotte, poste in essere in un quadro di assoluta consapevolezza sugli scopi delle reiterate convocazioni, configurano la palese violazione delle disposizioni oggetto del deferimento (art. 1 bis, commi 1 e 3 in relazione all'art. 3, comma 1, del CGS), avendo il deferito ripetutamente negato la propria collaborazione all'Organo inquirente nel corso di una delicata indagine tesa all'accertamento dei soggetti che si erano resi responsabili di gravi comportamenti a danno dell'integrità morale e fisica della terna arbitrale ed avendo così ostacolato l'accertamento della verità ed il corretto esercizio dell'azione disciplinare.

La sanzione inibitoria richiesta a carico del Signor Felice Pipola dalla Procura Federale

appare equa e proporzionata al profilo di responsabilità individuato ed al ruolo svolto dal deferito.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione a carico del Signor Gennaro Ceraso della sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) e a carico della Società ASD Pomigliano Calcio della sanzione dell'ammenda di € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00);

Accoglie nel resto il deferimento e, per l'effetto, infligge al Signor Felice Pipola, la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro).

(90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO Carluccio (socio occulto e direttore “di fatto” della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 4327/859 pf14-15 SP/blp del 4.11.2015).

Il deferimento

Con provvedimento prot. 4327/859pf14-15/SP/blp in data 4.11.2015, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- n. 52 tesserati, tra cui il Sig. Carluccio Massimiliano soggetto di cui all'art. 1 bis, comma 5, del CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all'epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl;
 - n. 29 Società sportive, tra cui la Aurora Pro Patria 1919 Srl,
- per rispondere delle incolpazioni contestate con riferimento a singole gare.

Alcuni deferiti, tra cui il Sig. Carluccio non depositavano memoria difensiva e nella udienza di dibattimento, sentito il Procuratore Federale ed i difensori dei deferiti, veniva preliminarmente resa la Ordinanza n. 1 con cui il Tribunale, esaminate le eccezioni preliminari prospettate, provvedeva – anche nei confronti della Aurora Pro Patria e del Sig. Carluccio Massimiliano - nei seguenti termini:

“...- Aurora Pro Patria 1919: la richiesta di stralcio non è accoglibile in quanto assorbita dal rigetto della istanza di stralcio formulata dal deferito Gerolino Adolfo.

... - Carluccio Massimiliano: manca la prova relativa al perfezionamento della notifica dell'atto di convocazione dell'incolpato per la odierna riunione.

... .. P.Q.M. Dispone lo stralcio delle posizioni di Carluccio Massimiliano e della Società SS Barletta Calcio, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.”.

Il deferimento veniva definito con il C.U. n. 48/TFN il quale proscioglie dagli addebiti contestati alcuni deferiti / Società sportive e sanziona, a diverso titolo, altri deferiti / Società sportive, tra cui per altri capi di incolpazione la Aurora Pro Patria Srl infliggendo la sanzione di “7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016”. Il detto C.U. “- a parziale conferma delle statuizioni oggetto dell'ordinanza: - stralcia le posizioni di Carluccio Massimiliano,, e – a modifica dell'ordinanza di cui all'epigrafe, e limitatamente alla responsabilità oggettiva ex art. 1.bis punto 5 CGS per l'operato del nominato Carluccio - della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl - con

contestuale sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, co. 5 CGS – riservando la fissazione del relativo dibattimento.

Con comunicazione in data 27/4/2016 veniva ritualmente notificato il suddetto deferimento alla Aurora Pro Patria Srl ed al Sig. Carluccio Massimiliano, con nuova convocazione dei deferiti per la riunione del 9/6/2016.

In data 3/6/2016 la Aurora Pro Patria Srl, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale ha evidenziato che:

- la Società sportiva è stata già sanzionata nel giudizio conclusosi con il C.U. 48/2016 in relazione ai medesimi fatti contestati al Sig. Carluccio Massimiliano;
- il Sig. Carluccio Massimiliano all'epoca dei fatti era tesserato con altro sodalizio sportivo. Nel medesimo periodo la direzione tecnica della Aurora Pro Patria era stata affidata dal Dott. Vavassori, rappresentante della Società, al Sig. Ulizio;
- nessun elemento *“grave, preciso e concordante”* è stato indicato dalla accusa a supporto della asserita qualità di socio occulto del Sig. Carluccio, né è stata data dimostrazione *“almeno su un piano generale dei requisiti concorrenti (ragionevolezza, logicità e puntuale verosimiglianza), del fatto su cui si fonda la pretesa”*;
- quasi nessuno dei tesserati del Club ha dichiarato di conoscere il Sig. Carluccio, appare, quindi, evidente che il deferito non potesse svolgere il ruolo di *“direttore di fatto”*;

conclude chiedendo *“in via principale: per il proscioglimento dagli addebiti dei capi di deferimento indicati alla Società Aurora Pro Patria Srl con riferimento alla posizione di Massimiliano Carluccio; in via subordinata: nella quantificazione della pena applicare circostanze attenuanti e contenere il trattamento sanzionatorio ex art. 4, commi II e 5, CGS nel minimo edittale per tutti i suesposti motivi; quantificazione della pena applicare l'istituto della continuazione trattandosi di medesimo disegno criminoso; sulla conversione in pena pecuniaria l'eventuale penalizzazione che dovesse essere comminata al Club. In via istruttoria: si richiede sin d'ora audizione del legale rappresentante della Società”*

Il Sig. Massimiliano Carluccio non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla udienza del 9 giugno 2016, il Procuratore Federale si è riportato a quanto dedotto nel deferimento chiedendone l'accoglimento e la irrogazione nei confronti dei deferiti delle seguenti sanzioni:

- Sig. Massimiliano Carluccio, 6 (sei) anni e 6 (sei) mesi di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e l'ammenda di € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00);
- Aurora Pro Patria Srl 2 (due) punti di penalizzazione, da scontarsi nella attuale stagione sportiva.

È comparso il difensore della Aurora Pro Patria Srl, Avv. Cesare di Cintio, il quale si è riportato agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.

Nessuno è comparso per il Sig. Massimiliano Carluccio.

Il TFN ha emesso la seguente ordinanza:

“rilevata la assoluta necessità ai fini del decidere di acquisire prova dell'effettivo status del deferito Massimiliano Carluccio, qualificato nell'atto di deferimento “formalmente tesserato

per altra Società sportiva, ma, all'epoca dei fatti operante quale socio occulto e "direttore" della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl; dispone a cura dell'Ufficio della Procura Federale, l'acquisizione di tale idonea documentazione comprovante il rapporto di affiliazione, entro il termine del 14/7/2016. Rinvia alla riunione del 28/7/2016 ore 15.30 con sospensione dei termini ex art. 34bis comma 5° CGS".

La Procura Federale ha depositato documentazione comprovante che il Sig. Massimiliano Carluccio era tesserato, all'epoca dei fatti, con la ASD Virtus Cesena 2010.

Alla riunione del 28/7/2016 la Procura Federale si è riportata agli atti del deferimento confermando la richiesta di condanna formulata nella riunione del 9/6/2016.

È comparso l'Avv. Cesare di Cintio, sempre nella qualità di difensore della Aurora Pro Patria Srl, il quale ha ribadito gli argomenti difensivi già esposti nella precedente udienza e meglio enunciati nella memoria ritualmente depositata e concluso per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.

Motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato.

Preliminarmente va rilevato che la Procura Federale ha depositato documentazione da cui si evince che il Sig. Massimiliano Carluccio era, all'epoca dei fatti, tesserato con il sodalizio sportivo ASD Virtus Cesena 2010 e pertanto, il deferito può essere destinatario delle sanzioni previste dall'ordinamento Federale in caso di specifiche violazioni.

Il deferimento scaturisce dall'esame degli atti ufficiali della Procura della Repubblica di Catanzaro nonché dalle audizioni dei tesserati, dalle quali si evince che il Sig. Carluccio ha svolto, insieme ad altri tesserati già sanzionati con il C.U. 48/TFN-SD – s.s. 2015/2016 - attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato delle seguenti competizioni sportive Cremonese-Pro Patria, Monza-Torres, Bassano-Monza, Torres-Pro Patria e Pro Patria-Pavia e ciò in violazione dell'art. 7, commi 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 CGS.

Tale contestazione risulta provata dalle circostanze di seguito evidenziate, nonché dall'esame delle dichiarazioni rese da vari soggetti nel corso delle indagini.

1. Gara Cremonese – Pro Patria

Il TFN, analizzate e valutate le intercettazioni telefoniche provenienti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (cui ci si rimanda nella loro versione integrale, di seguito sono riportati gli stralci più salienti), nonché le diverse audizioni, ha accertato che il Sig. Carluccio ha avuto un ruolo ben definito nella vicenda. Ed infatti, in una telefonata, l'Ulizio chiede al Carluccio di interrompere una trattativa già avviata, ma quest'ultimo gli risponde: *"cazzo è già andata avanti, come fermarla?"* Ed allora l'Ulizio: *"eh ma tu praticamente quanto gli avevi detto che costava la macchina?"* E Carluccio; *"io gli ho detto che costava sui trentamila, quell'Audi bianca Questa è una persona che non ha problemi per comprare!"*. A questo punto l'Ulizio: *".... è un investimento in più!"* Ed il Carluccio: *"il fatto che stiamo investendo queste due macchine, le investiamo Ed è un investimento in più capito?"*.

In una ulteriore telefonata tra il Carluccio e il Benini (quest'ultimo, amico del Malvisi, ma anche del Carluccio), ad un certo punto, avvalorata la felice conclusione delle trattative relative alla gara contro la Cremonese: *"... Lui mi ha detto queste parole: io vado su con lui in macchina, gli do l'assegno in mano dei miei, andiamo su, se la cosa è andata bene è bene, va giù in banca ... se la cosa non è andata bene mi ridà l'assegno in mano"*.

Da questi fatti risulta pacifica l'attività del Carluccio al fine di alterare il risultato della partita Cremonese - Pro Patria.

2. Gara Monza – Torres

Il TFN, analizzate e valutate le intercettazioni telefoniche provenienti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (cui ci si rimanda nella loro versione integrale, di seguito sono riportati gli stralci più salienti), nonché le diverse audizioni, ha accertato che il Sig. Carluccio ha avuto un ruolo ben definito nella vicenda. Le risultanze istruttorie relative alla gara confermano la ricostruzione formulata dalla Procura: l'illecito si è consumato, seppur, alla fine, l'alterazione non si sia concretizzata per le ragioni di seguito evidenziate. L'iniziativa riferita all'illecito *de quo* originava dal Direttore Sportivo della Torres, Nucifora Vincenzo, il quale in data 16.12.2014 entrava in contatto con l'amico Ulizio Mauro allo scopo di alterare la detta gara.

In tale contesto e nei vari colloqui telefonici assume un ruolo di rilievo il Carluccio:

"L'Ulizio telefonava all'Aruci e gli riferiva di trovarsi a Milano ma non intendeva rinunciare all'incontro d'affari con il "compare" albanese, invitandolo a prendere contatti con i soci Massimo (Massimiliano Carluccio) e Marcello (Solazzo), che allora erano a Busto, disponibili a discutere di affari illeciti con l'Aruci facendo le veci dell'Ulizio. Che "Massimo" e "Marcello" non potessero essere altri che i fidati complici di Ulizio, Carluccio e Solazzo, risultava incontrovertibile notando come l'Ulizio accreditasse gli amici agli occhi del suo interlocutore". (Fermo indiziato delitto del 11.05.2015 da 680 a 702).

"Ulizio, sicuro che avrebbe convinto il presidente del Monza ad alterare il risultato della partita Monza - Torres, proseguiva anche a tessere le fila della trattativa avviata con l'Aruci perché procacciasse finanziatori della combine che stavano imbastendo. Contattava, pertanto, il socio Carluccio e, sottolineandogli di avere raggiunto adesso il presidente BINGHAM, gli chiedeva se si fosse incontrato con Erik (Aruci). Carluccio non aveva ancora avuto notizie dall'albanese e Ulizio gli raccomandava di contattarlo istruendolo su cosa dire all'Aruci "...eh... va bene... tu faglielo uno squillo, digli guarda mi ha detto Mauro che mi devi chiamare!..."

Carluccio seguiva le indicazioni del "compare", raccomandandogli di fargli avere istruzioni una volta terminato l'incontro col presidente". (Allegato 773 dell'informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM).

"Venti minuti dopo l'Ulizio veniva aggiornato dai complici Carluccio e Solazzo sulla sorte di Erik Aruci, che si era impegnato con i complici a procacciare finanziatori della combine da realizzare. L'amico albanese dopo aver potenziato l'intento criminoso dell'Ulizio, questa volta aveva deluso le attese. Solazzo, utilizzando il telefono di Carluccio (com'era solito fare eseguendo incarichi per conto del gruppo criminale), telefonava all'Ulizio informandolo che l'Aruci non si era presentato all'appuntamento che avevano concordato, senza dare

notizie di sé". (Allegato 778 dell'informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM). ...
 ... "L'Ulizio incontrava i soci Solazzo e Carluccio per condividere con loro l'infruttuoso risultato della loro offerta". (Allegato 782 dell'informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM).

Da questi fatti risulta pacifica l'attività del Carluccio al fine di alterare il risultato della partita.

3. Gara Bassano – Monza

Il TFN, analizzate e valutate le intercettazioni telefoniche provenienti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (cui ci si rimanda nella loro versione integrale, di seguito sono riportati gli stralci più salienti), nonché le diverse audizioni, ha accertato che il Sig. Carluccio ha avuto un ruolo ben definito nella vicenda.

Nello specifico il ruolo chiave della vicenda veniva ricoperto sempre da Ulizio il quale metteva in azione il solito Carluccio per il reperimento dei finanziamenti a supporto della combine, ma il proposito illecito veniva rifiutato.

Il Monza in quel periodo attraversava un momento di grandi difficoltà economiche, ragione per cui la Società aveva urgente bisogno di denaro. Tra l'altro, non potendo permettersi, in quella situazione, un parco completo di validi calciatori, si vedeva costretta a rescindere taluni contratti. L'Ulizio, proponeva la combine per la partita Bassano - Monza (v. conversazione tra l'Ulizio ed il Carluccio: "... Ehi senti ma tu quanto saresti disposto a spendere per questa macchina? Incomincia a barare no? E dici guarda io ho siccome so che loro hanno bisogno di soldi no?". E il Carluccio: "sì, sì". Ed ancora l'Ulizio: "e probabilmente te la danno, te la danno a un prezzo accessibile capito?").

L'Ulizio, per nulla preoccupato delle sorti del Monza, ma pronto a lucrare sui drammi della Società sportiva, invitava il Carluccio a muoversi per la vendita di due combine ("... gli devi dire che abbiamo preparato per la consegna due macchine ... ok? Però se loro le vogliono pagare a rate devo dare la metà avanti e la metà a eh ... la metà al me la metà alla conse ... la mac ...". E il Carluccio: "... quanto vengono ste macchine?" L'Ulizio: "sono 50 una e 30 l'altra ..."). I canali consigliati erano i soliti: il Malvisi per l'Italia, o anche i russi per l'estero; era importante però che la risposta pervenisse entro le 11 dell'indomani (termine non rispettato dagli investitori che, al contrario, avevano bisogno di più tempo per decidere ed organizzarsi).

Ed ancora, l'Ulizio comunicava al Carluccio di avere la disponibilità di una "Lamborghini" che veniva messa in vendita ad un prezzo di 120.000 euro ("... adesso sono qua con loro mi hanno comunicato questa cosa qua ... però vogliono in tutto compreso poi dopo quello che magari ti devi tenere tu dalla noi dalla transazione vogliono 120.000 (centoventimila) Euro ...").

Nonostante tutte le trattative finalizzate allo scopo, malgrado l'impegno dell'Ulizio e del Carluccio, il proposito di alterare la gara si arenava.

Da questi fatti risulta pacifica l'attività del Carluccio al fine di alterare il risultato della partita.

4. Gara Torres - Pro Patria

Il TFN, analizzate e valutate le intercettazioni telefoniche provenienti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (cui ci si rimanda nella loro versione integrale, di seguito sono riportati gli stralci più salienti), nonché le diverse audizioni, ha accertato che il Sig. Carluccio ha avuto un ruolo ben definito nella vicenda.

Ciò si evince dal messaggio inviato dal Carluccio al Benini: *“Pro solo 2.5 ok*”. Purtroppo, però, la gara contro la Torres, non garantiva le quote sperate dall’investitore Malvisi (solo 1,75), e di questo veniva informato l’Ulizio, come noto a capo dell’organizzazione (v. messaggio inviato dal Carluccio: *“Così non fanno niente e a 1,75 e non ce la fanno a coprire tutto ci vuole qualcos’altro*”. L’Ulizio, padrone assoluto della scena, consigliava il Carluccio di non demordere e trattare. Interessante una conversazione intercettata tra i due: *“... ha detto non ci siamo dentro con le spese ... ha detto facciamo tutto sto giro per mettere niente in tasca ... ha detto trovare i locali più belli cazzo che non c’è problema però cazzo ... l’altra gente di fronte cazzo la conosci bene te ... poi vedi se gli diamo una ragazza gli regaliamo una ragazza* “. Ecco che l’Ulizio, raccolto l’invito, contattava la Torres (*“... l’altra gente di fronte ...”*), squadra che avrebbe dovuto incontrare il Pro Patria, precisamente l’avv. Nucifora, Direttore Sportivo della Società sarda. Quest’ultimo, però, declinava l’offerta e si tirava indietro (*“..... squadra incazzata siamo già quintultimi .. che stai scherzando?*”). E l’Ulizio: *“quindi non facciamo niente ...”*; e di risposta il Nucifora: *“io no*”. La ipotesi di concordare con il dirigente della Torres qualcosa di diverso e magari di più quotato, pertanto, svaniva.

La partecipazione dei giocatori, ancora una volta veniva confermata da una telefonata intercettata tra l’Ulizio ed il Solazzo: *“ dunque noi per prendere la macchina .. ok ... e fare in modo che ci arrivi la macchina quella che vogliamo noi giusta dobbiamo dare dei soldi a chi fa in modo che quella macchina ... ci arrivi giusto? che sono i raga ... i ... i ... quelli che lavorano lì alla Società ... concessionaria*”. E il Solazzo: *“gli operai gli operai!”*.

L’incontro con gli investitori stranieri veniva programmato presso l’Idea Hotel Plus Malpensa Airport di Somma Lombarda, poi presso l’aeroporto, e la Timosenco, intercettata, riferiva al Di Lauro che l’accordo prevedeva l’over 2.5, e cioè una somma totale di almeno tre goal. Il Di Lauro, avuta certezza della combine, ancora una volta faceva effettuare scommesse per suo conto. Una telefonata tra l’Ulizio e il Carluccio confermava il via dato ai calciatori (*“..... In ogni caso tutto a posto, perché io già, prima che spegnessero il telefono, gli ho dato l’ok, e ho ricevuto l’ok poi hanno risposto tutto apposto...”*).

Da questi fatti risulta pacifica l’attività del Carluccio al fine di alterare il risultato della partita.

5. Gara Pro Patria - Pavia

Il TFN, analizzate e valutate le intercettazioni telefoniche provenienti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (cui ci si rimanda nella loro versione integrale, di seguito sono riportati gli stralci più salienti), nonché le diverse audizioni, ha accertato che il Sig. Carluccio ha avuto un ruolo ben definito nella vicenda.

Carluccio ha contribuito all'alterazione della gara attraverso i soliti calciatori, che nella circostanza, però, rivendicavano maggiori somme di denaro (v. telefonata intercorsa tra l'Ulizio ed il Carluccio: *"..... ieri ho parlato con i ragazzi, loro giustamente mi dicono ... cioè con gli operai stavolta vogliono ... "*). Ovviamente, corsia privilegiata per Mauro Ulizio era il contatto con il figlio Andrea: *"hai sentito i discorsi che ho fatto che abbiamo fatto con li ha sentiti anche Gero"*. E Andrea Ulizio: *"e quindi non si può sbagliare"*.

Intanto, proprio a causa delle ripetute sconfitte del Pro Patria, i tifosi e la piazza risultavano surriscaldati, tanto da indurre l'Ulizio a chiedere protezione al Carluccio (*"se avessi bisogno di qualcuno qua ... dopo la partita sabato perché oggi hanno rotto ancora il cazzo capito eh e quindi hanno un po' di paura ... un po' tutti"*). Il Carluccio lo tranquillizzava dicendo: *" mando Marcello con due tre altri"*).

Anche questa volta l'accordo, finanziato dal solito gruppo italiano facente riferimento a Malvisi, per altro verso dal gruppo estero facente capo ad Uros, appariva perfezionato (v. conversazione Carluccio/Ulizio: *"metà e metà ... metà domattina per gli operai e domani mattina agli operai vai e li sistemi no? E normale"*. E L'Ulizio: *"mh va beh 2 e mezzo giusto vengono domani? non 1! 2 e mezzo? Non non 10? 25!"*. E Carluccio: *"sì sì sì sì"*).

La prova dell'appagamento dei calciatori era offerta da un'altra telefonata tra il Solazzo e il Carluccio (*".... Gli operai contentissimi per tutte le cose"*), per quanto la gara, alla fine, risultava disturbata da alcuni fatti che si erano verificati all'interno dello spogliatoio.

Da questi fatti risulta pacifica l'attività del Carluccio al fine di alterare il risultato della partita. In merito alla posizione della Aurora Pro Patria Srl va evidenziato quanto segue.

Il Tribunale condivide l'assunto della Procura Federale - nonostante la richiesta sanzionatoria - secondo cui la eventuale responsabilità della Società deferita risulterebbe "assorbita" dalla precedente decisione C.U. 48/TFN-SD – s.s. 2015/2016 - avente ad oggetto anche le violazioni contestate nel presente procedimento.

Va altresì evidenziato che la Aurora Pro Patria ha posto in essere una seria eterogena di attività volte ad evitare combine sportive. In particolare la Società, pur non obbligata, ha provveduto ad adottare il modello ex D. Lgs 231/2010, poi integrato da un codice antifrode, nonché sottoscritto un contratto con la Società Federbet, per meglio vigilare sul flusso delle scommesse relative alle proprie gare.

Peraltro la documentazione posta a base del deferimento non evidenzia un legame tra il sodalizio sportivo ed il Sig. Massimiliano Carluccio, come detto, all'epoca dei fatti tesserato con altro Club. Gli elementi depositati dalla Procura non confermano il ruolo di "socio occulto" ovvero "direttore di fatto" della Aurora Pro Patria, ma evidenziano che il deferito, in contatto, ed insieme, ad altri tesserati della Aurora Pro Patria, ha posto in essere gli atti illeciti finalizzati alla combine delle partite: Cremonese-Pro Patria, Monza-Torres, Bassano-Monza, Torres-Pro Patria e Pro Patria-Pavia.

Ciò è, altresì, confermato dal coinvolgimento del Sig. Carluccio in combine contestate ad altri sodalizi sportivi nelle partite Monza – Torres, Bassano – Monza.

Considerata le misure adottate dalla Società e il modello di organizzazione e prevenzione del rischio di illeciti sportivi legati alla alterazione dei risultati nonché la esclusione della

qualità di “socio occulto” da parte del Sig. Massimo Carluccio nella Società deferita, il T.F.N. proscioglie l’Aurora Pro Patria Srl dagli addebiti contestati.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Carluccio Massimiliano la sanzione dell’inibizione di 6 (sei) anni e 6 (sei) mesi oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e l’ammenda di € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00).

Proscioglie la Società Aurora Pro Patria Srl.

(90 BIS) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INGROSSO GIANMARCO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Tuttocuoio 1957 – San Miniato Srl) - (nota n. 13581/859 pf15-16 SP/gb del 23.5.2015).

Il deferimento

Con provvedimento prot. 4327/859pf14-15/SP/blr in data 4.11.2015, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- n. 52 tesserati, tra cui il Sig. Gianmarco Ingrosso all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Tuttocuoio 1957 – San Miniato Srl;

per rispondere delle incolpazioni contestate con riferimento a singole gare.

Alcuni deferiti, tra cui il Sig. Ingrosso non depositavano memoria difensiva e nella udienza di dibattimento del 11.1.2016, sentito il Procuratore Federale, veniva preliminarmente resa la Ordinanza n. 1 con cui il Tribunale, esaminate le eccezioni preliminari prospettate, provvedeva – anche nei confronti del Sig. Gianmarco Ingrosso - nei seguenti termini:

“ ...- Ingrosso Gianmarco: la notifica è inesistente poiché dagli atti risulta inoltrata una pec all’Avv. Marco Bosio di Sanremo, in luogo dell’Avv. Stefano Bosio di Bergamo, effettivo difensore dell’incolpato.

... .. P.Q.M. Rimette alla procura Federale gli atti relativi alla posizione di Ingrosso Gianmarco, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS.”.

Il procedimento veniva definito con il C.U. n. 48/TFN-SD – s.s. 2015-16 il quale ha prosciolto dagli addebiti contestati alcuni deferiti / Società sportive e ha sanzionato, a diverso titolo, altri deferiti / Società sportive.

Il detto C.U. “- rimette alla procura Federale – con contestuale sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS – gli atti relativi alla posizione di Ingrosso Gianmarco ai fini della adozione di ogni conseguente determinazione”.

Con comunicazione in data 23/5/2016 veniva nuovamente notificato il suddetto deferimento al Sig. Gianmarco Ingrosso, con nuova convocazione dei deferiti per la riunione del 28/7/2016.

Memorie difensive

In data 21/7/2016, il Sig. Gianmarco Ingrosso ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia:

- l’avvenuta prescrizione del procedimento per violazione del termine per la pronuncia di primo grado ex art. 34 bis CGS;
- la totale estraneità a qualsiasi ipotesi di illecito da parte di Gianmarco Ingrosso;

- la connotazione dell'illecito sportivo ex art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva;
- conclude chiedendo: in via preliminare, nel rito, di dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 34 bis CGS; in via principale ed in ogni caso, rigettare nel merito il deferimento dichiarando il proscioglimento del Sig. Gianmarco Ingrosso da ogni addebito contestatogli.

Il dibattimento

Alla udienza del 28 luglio 2016, il Procuratore Federale si è riportato a quanto dedotto nel deferimento chiedendo il suo accoglimento e la irrogazione nei confronti del deferito delle seguenti sanzioni:

- Sig. Gianmarco Ingrosso: 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi di squalifica oltre all'ammenda di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00);

È comparso il difensore del Sig. Gianmarco Ingrosso, Avv. Stefano Bosio, il quale si è riportato agli argomenti difensivi esposti nella memoria ritualmente depositata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta che il Sig. Gianmarco Ingrosso è stato destinatario di due notifiche del medesimo deferimento: la prima inviata per errore all'Avv. Marco Bosio di Sanremo in data 4/11/2015 e, la seconda, trasmessa in data 23/5/2016, all'Avv. Stefano Bosio di Bergamo, legale di fiducia del deferito.

Come evidenziato dall'Avv. Bosio nello scritto difensivo ritualmente depositato, successivamente alla prima notifica del deferimento questo Tribunale, in data 11/1/2016, ha rilevato la erroneità della notifica ed ha rimesso gli atti *“alla procura Federale – con contestuale sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS ...”*.

Il deferimento, come detto, è stato nuovamente notificato in data 23/5/2016, all'indirizzo del legale del Sig. Ingrosso e ritualmente convocato dianzi questo Tribunale per l'esame delle contestazioni mosse al calciatore.

L'art. 34bis del CGS prevede che *“Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”*.

Dal 4/11/2015 (prima notifica) al 11/1/2016, sono trascorsi 68 giorni ai quali vanno sommati i successivi 66 giorni, calcolati dal 23/5/2016 (seconda notifica) al 28/7/2016, data della odierna riunione.

In applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello (CU 63/2015) si deve ritenere che sia stato superato il termine massimo di 90 giorni previsto dalla menzionata norma per la pronuncia della decisione di primo grado.

Le suddette Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno, infatti, stabilito che: *“E' tuttavia evidente che le inequivoche e innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari e, al contempo, di sollecita definizione degli stessi ..., perdono di significato ove non sia individuato con certezza il dies a quo per il decorso del ricordato termine di 90 giorni. Non sussistono dubbi che detto termine iniziale, che la disposizione stessa riferisce alla “data di esercizio dell'azione disciplinare”, sia da individuare nella data in cui la Procura Federale deferisce con proprio formale atto al Tribunale il soggetto incolpato. La Corte, tuttavia, è dell'avviso che il termine, allo*

stato, e quindi con riguardo alla normativa vigente, decorre dall'esercizio dell'azione disciplinare (cioè, ripetesì, dal deferimento), che sia (detto esercizio) validamente o meno operato".

Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale ritiene di dover dichiarare estinto il procedimento.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara estinto il procedimento.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; assistito alla segreteria dalla Signora Paola Anzellotti e dalla Signora Adele Nunnari, si è riunito il 28 luglio 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO FOSCHI (Dirigente della Società ASD Virtus Cesena 2010), Società AC CESENA Spa e ASD VIRTUS CESENA 2010 - (nota n. 5029/827 pf14-15 AA/mg del 20.11.2015).

Il TFN – SD, vista l'eccezione dei deferiti di ulteriore rinvio in attesa dell'esito del ricorso avverso la decisione della C.F.A. nei confronti di Piangerelli Luigi, sentito il parere favorevole della Procura Federale, dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(278) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO FERRARA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società USD Nuorese Calcio 1930, attualmente svincolato) - (nota n. 15027/644 pf15-16 MS/vdb del 16.06.2016).

Il TFN – SD, rilevato il difetto di notifica dell'avviso di convocazione, dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, con ordine di rinnovo della notifica al deferito e sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 del CGS.

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Salvatore Lo Giudice**

“”

Pubblicato in Roma il 3 agosto 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio

